

COMUN GENERAL DE FASCIA
San Giovanni di Fassa – Sèn Jan
Repertorio xxx/2023 Atti privati

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE
RELATIVE ALLA GESTIONE SEMIRESIDENZIALE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
TERRITORIALE PER MINORI DEL COMUN GENERAL DE FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA
LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 – Cig. Z4B3C86144**

TRA

Il **COMUN GENERAL DE FASCIA**, di seguito indicato come CGF, con sede in San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), Strada di Prè de Gejia, 2, C.F. 91016380221 – P. IVA 02191120225, rappresentato dall'avv. **GIUSEPPE DETOMAS**, nato a Cavalese il 16 luglio 1962 in qualità di legale rappresentante Procurador del Comun General de Fascia,

E

la **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92 SCS**, con sede legale a Trento in via Solteri 76, C.F. e P.IVA 01378460222, rappresentata dal dott. **REGGIO PIERGIORGIO** nato a Milano il 23/02/1959, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Progetto 92 Scs, di seguito indicata come Cooperativa

1. Il CGF, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. Il CGF sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. Il Consei de Procura con Deliberazione nr. 70 del 22 giugno 2023, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione semiresidenziale delle attività del Centro Socio Educativo Territoriale per minori (CSET) .
4. Il Consei de Procura con Deliberazione nr. 83/2023 del 3/08/2023, ha approvato il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE SEMIRESIDENZIALE DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI DEL COMUN GENERAL DE FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13", datato 7/08/2023 prot. n. 3704 – 3.5, che è stato pubblicato sul sito web www.comungeneraldefascia.tn.it. in data 7/08/2023.

5. La Responsabile dell'U.O. dei Servizi Socio-assistenziali con Determinazione n. del....., ha preso atto delle risultanze del lavoro della Commissione appositamente nominata con Deliberazione del Consiglio di Procura nr. 101/2023 del 14/09/2023; ha approvato la graduatoria di merito dei soggetti proponenti, ha disposto la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 alla Cooperativa Sociale Progetto 92 Scs, pari ad € 176.000,00, nonché approvato la presente Convenzione, nel testo definitivo.
6. Sussiste per la COOPERATIVA Soggetto gestore il possesso dei requisiti richiesti nel bando;
7. vista la richiesta di informazione antimafia PR_REUTG_Ingresso _____ di data xx/xx/2023 del Comun General de Fascia, relativa alla Cooperativa Sociale Progetto 92 Scs inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora in evasione

tutto ciò premesso le parti convengono

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte del Comun General de Fascia, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione semiresidenziale delle attività del CSET per minori del Comun General de Fascia.
2. Le attività del Centro Socio Educativo Territoriale sono rivolte a minori, inviati dal Servizio sociale, o provenienti da famiglie che necessitano di un supporto per la conciliazione tra i tempi di cura e i tempi di lavoro o appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio e/o vulnerabilità tali da richiedere un progetto personalizzato.
3. Il Centro Socio Educativo Territoriale è un Servizio a carattere diurno che prevede due direzioni di intervento: da una parte lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall'altra attività di animazione finalizzate all'integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. Le due direzioni di intervento trovano realizzazione in un modello organizzativo che si articola secondo una struttura modulare che bilancia gli interventi di sostegno e quelli di animazione sulla base delle caratteristiche dei minori accolti e delle risorse disponibili sul territorio. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un'ottica inclusiva. Il modello organizzativo può prevedere una sede specifica o un modello di sedi distribuite sul territorio (ad es. scuola, biblioteca, oratorio), finalizzato al potenziamento delle reti formali e informali e, più in generale, alla prevenzione del disagio giovanile. L'attività è centrata sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative

del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1° ottobre 2023 e termina il 30 giugno 2025.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 1° ottobre 2023, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima, fermo restando il termine ultimo di scadenza del 30 giugno 2025.
3. Il Comun General de Fascia si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. I destinatari delle iniziative sono i minori di età compresa, tra 6 e 17 anni, iscritti alle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado, che accedono su libera iniziativa, su invio e in collaborazione dell'istituzione scolastica, o in carico al Servizio sociale. Gli spazi e le attività sono organizzati per fasce di d'età omogenee (indicativamente 6-11 anni e 12-17 anni).

Art. 4

Modalità di attivazione del servizio

1. L'accesso al servizio avviene mediante una proposta di inserimento del Servizio inviante condivisa con il soggetto beneficiario, su disposizione della Magistratura, in collaborazione con l'istituzione scolastica e con accesso libero.

Art. 5

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.P. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione del Servizio, la Cooperativa è tenuta a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza, limitatamente alle unità di personale di cui alla tabella pubblicata unitamente al bando, già impiegati nel servizio oggetto del contributo e comunque entro il limite indicato all'art. 6, comma 7, lett. a). Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti al 31/05/2023. Al confronto sindacale e ai rapporti tra il Soggetto Gestore e il CGF si applicano, per analogia, le procedure previste per il cambio appalto.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. La Cooperativa svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comun General de Fascia.
2. La Cooperativa è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. La Cooperativa è tenuta ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. La Cooperativa assicura:
 - a) al personale un'idonea formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione con i destinatari.
 - d) fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 31 maggio 2023, il personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con i minori/famiglie, dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 1.11 "Centro socio educativo territoriale", del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 e aggiornato con la Deliberazione della Giunta provinciale nr. 604 del 6 aprile 2023, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo medesimo.
 - e) a tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con i minori, ivi compreso il personale assunto fino al 6 febbraio 2020, si applicano i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., di seguito Regolamento).
 - f) il numero degli educatori/operatori sociali che compongono l'équipe educativa del Centro socio-

educativo, compresi i coordinatori, deve essere di almeno n. 3,0 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti. Il carico orario di ciascun educatore/operatore sociale potrà variare in ragione del servizio assegnato. È ammessa altresì flessibilità di carico orario ai fini di una efficace gestione delle risorse umane interne, organizzazione del servizio affidato e della risposta all'utenza. Le ore di coordinamento costituiscono il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza nel Centro, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.

g) all'avvio dei Servizi la Cooperativa comunica al Comun General de Fascia i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.

Art. 7

Orario del servizio

1. Le attività del Centro si svolgono nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

Art. 8

Struttura

1. Le attività del Centro Socio Educativo si svolgeranno presso la struttura situata e di proprietà del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, in posizione adeguatamente coperta dai servizi di trasporto pubblico, idonea allo svolgimento del Centro.

Art. 9

Attività del Centro socio educativo territoriale

1. Le attività previste riguardano:
 - attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all'esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo e scolastico;
 - attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.);
 - attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.);
 - attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l'eventuale accompagnamento;
 - attività fisiche che comportano l'utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.).;

- attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo;
- attività di supporto e promozione alla genitorialità;
- consumo del pasto.

Art. 10

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento del Servizio

1. La Cooperativa deve:
 - a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
 - b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
 - c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - d) assicurare inoltre la presenza degli educatori/operatori sociali con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte;
 - e) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione;
 - f) stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione.
 - g) promuovere i valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi socio-assistenziali;
 - h) monitorare la qualità del servizio;
 - i) attivare un contatto regolare e massima collaborazione con il servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni esterne;
 - l) nell'ambito della gestione del Servizio, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione del Comun General de Fascia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
 - m) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo del Comun General de Fascia e la seguente dicitura “Questa iniziativa è finanziata dal Comun General de Fascia”;
 - n) comunicare mensilmente i dati degli accessi, delle frequenze e degli interventi con le modalità stabilite dalla Comunità ai fini dell'inserimento in Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo.

Art. 11

Sicurezza

1. E' obbligo della Cooperativa rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. La Cooperativa si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. La Cooperativa ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla concessione di contributo per la gestione dei Servizi di cui alla presente convenzione, Titolare del trattamento è il Comun General de Fascia, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dei Servizi oggetto di contributo, la Cooperativa viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dal CGF, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte della Cooperativa, Soggetto Gestore dei Servizi, deve avvenire esclusivamente in ragione dei Servizi oggetto di contributo. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, la Cooperativa ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione e si considera revocata a completamento della gestione dei Servizi.
3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 13

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. La Cooperativa, autorizzata e accreditata in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 14

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che il CGF assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo di Euro 176.000,00 riferito al periodo di durata della presente convenzione pari ad anni due.
2. Nell'anno 2023/2024 verranno erogate, previa apposita domanda, due tranches del contributo annuo pari al 30% all'avvio delle attività (entro il 31/12/2023) e un 50% entro il 31/05/2024.
Nell'anno 2024/2025 verranno erogate previa apposita domanda, due tranches del contributo annuo pari al 30% entro il 31/12/2024 e un 50% entro il 31/05/2025.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno solare dell'attività/progetto dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate nell'anno precedente, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica predisposta appositamente dal Servizio socio-assistenziale.
4. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'anno precedente, ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite.

In particolare:

- a) il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
- b) nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, quest'ultimo è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
- c) Il soggetto beneficiario che non presenta entro il 31 luglio di ogni anno solare, rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività o del progetto per cui era stato chiesto il contributo, si intende rinunciatario al contributo stesso.

Art. 15

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive della Cooperativa non hanno singolarmente effetto nei confronti del CGF fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il CGF può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il CGF procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 16

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. La Cooperativa decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e degli altri obblighi previsti dal Regolamento;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 17, comma 2. Si applica in cogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16 comma 3 del Regolamento.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte della Cooperativa deve essere comunicata al CGF con un anticipo di almeno 3 mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte del CGF per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, la Cooperativa si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio al CGF o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
5. E' fatto obbligo alla Cooperativa di mantenere il CGF sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento del Servizio.
6. Qualora il CGF riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante della Cooperativa. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, il CGF si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. Il CGF si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte della Cooperativa rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 17

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. Il CGF e la Cooperativa convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività, almeno semestrali, realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari o non previsti che comportino la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del CGF utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti del CGF connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 18

Vigilanza

1. Il CGF si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 19

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 21

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico della Cooperativa.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico della Cooperativa.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede del Comun General de Fascia a San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, il giorno xx/xx/2023.

per il **Comun General de Fascia**
il Procurador/Legale rappresentante
avv. Giuseppe Detomas

per la **Cooperativa Sociale Progetto 92 Scs**
il Presidente / Legale rappresentante
dott. Piergiorgio Reggio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005

LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
f.to digitalmente dott.ssa Paola Rasom